

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1993

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio  
riguardo al regime di prelievi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ad eccezione del malto, viene riscosso un prelievo uguale, per ciascun prodotto, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che i prezzi cif sono calcolati per Rotterdam sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale; che, a tal fine, la Commissione deve prendere in considerazione tutti i prezzi praticati su questo mercato e giunti a sua conoscenza, nonché tutti i corsi quotati dalle borse valori più importanti per il commercio internazionale; che tali prezzi possono tuttavia essere scartati, se dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che alcuni prezzi non sono rappresentativi della tendenza reale del mercato, o per la qualità della merce o a causa di limitazioni quantitative, o perché i prezzi comunicati non sono fondati su condizioni di mercato normali; che occorre prendere in considerazione anche i prezzi che non sono stati comunicati sulla piazza di Rotterdam, applicando a tal fine un correttivo che tenga conto delle differenze, in materia di spese di trasporto, tra Rotterdam e l'altro porto prescelto;

considerando che, per determinare i coefficienti di equivalenza, è opportuno basarsi sulle caratteristiche e sui prezzi delle varie qualità di prodotti abitualmente offerte sul mercato mondiale e, per quanto riguarda le farine, tener conto del tenore di umidità, del tenore delle ceneri e del valore panificabile;

considerando che, qualora vengano offerte sul mercato mondiale qualità di prodotti non menzionate nel presente regolamento, la Commissione deve essere in grado di applicare coefficienti di equivalenza nuovi o diversi fino al momento in cui si renda necessario aggiornare il presente regolamento;

considerando che è opportuno mantenere invariato il prezzo cif, sia per il caso che la Commissione non sia venuta a conoscenza di prezzi o notazioni o se questi non siano rappresentativi, sia per evitare che il mercato comunitario venga turbato da brusche variazioni dei prelievi

che non riflettano i movimenti effettivi del mercato stesso;

considerando che, se la Commissione non dispone di informazioni sui prezzi offerti per la farina di frumento, di frumento segalato e di segala o per le semole e i semolini di frumento, essa può calcolare il prezzo cif per tali prodotti applicando un coefficiente di trasformazione al cereale di base utilizzato per la fabbricazione dei medesimi;

considerando che, per taluni prodotti del codice NC 1107, occorre stabilire l'elemento fisso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92;

considerando che il prezzo d'entrata comune è l'unico elemento di protezione del mercato comunitario e che lo smercio normale dei cereali di produzione comunitaria sarebbe gravemente minacciato, se delle merci importate venissero immesse su tale mercato a prezzi inferiori ai prezzi d'entrata; che è pertanto opportuno, in caso di fissazione anticipata del prelievo, che l'importo supplementare (in prosieguo: « il premio ») di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga calcolato in modo che il prodotto importato in base a tale regime venga immesso sul mercato comunitario in condizioni che non rischino di compromettere l'equilibrio di quest'ultimo; che, a tal fine, si deve fissare l'importo di detto premio a un livello che copra l'ammontare risultante dalla differenza tra il prezzo cif ed un prezzo cif fissato per gli acquisti a termine — ove questo secondo prezzo cif sia inferiore al primo — prendendo in considerazione i prezzi rappresentativi della tendenza effettiva del mercato a termine;

considerando che, per non rendere eccessivamente complessa la procedura di fissazione dei prelievi, è d'uopo stabilire un livello minimo, al di sotto del quale le variazioni dei prezzi cif, dei premi o dei prezzi d'entrata non provocheranno alcuna modifica dei prelievi stessi;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) di detto regolamento possono essere interamente o parzialmente disciplinati dalle disposizioni riguardanti la fissazione anticipata del prelievo; che forti fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale rendono difficile concludere contratti d'acquisto a termine secondo le necessità e gli usi del commercio internazionale dei suddetti prodotti; che, per rendere possibile in tali condizioni l'importazione tradizionale di questi prodotti nella Comunità, occorre estendere ai medesimi la fissazione anticipata del prelievo; che è opportuno in tal caso prevedere il versamento di un premio, in modo che i prodotti importati vengano immessi nella Comunità in condizioni che non compromettano l'equilibrio del mercato;

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.